



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai Comuni della Sardegna
interessati alle elezioni comunali 2021

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

All'Azienda per la Tutela della Salute

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali in Sardegna del 10 e 11 ottobre 2021, con eventuale ballottaggio domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021.

Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117. Circolare del Ministero della Salute n. 39333 in data 2 settembre 2021, recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali. Raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in quarantena o in isolamento fiduciario, raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA) e formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.

Facendo seguito alla Circolare di cui alla nota prot. n. 16837 del 31 agosto 2021 dello scrivente Servizio, relativa alle disposizioni attuative sulle modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto e al protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, ivi richiamato, si comunica che il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria in data 2 settembre 2021 ha adottato la Circolare n. 39333, recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali, che si allega alla presente.

Come già avvenuto nell'anno 2020, sono state fornite aggiornate prescrizioni per le operazioni di voto, con riferimento alle modalità di raccolta del voto domiciliare degli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19).

In primo luogo, si rammenta, come già evidenziato nella Circolare di cui alla nota prot. n. 16837 del 31 agosto 2021 che l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 117 del 2021 prevede che, per le elezioni che si terranno nel 2021, "i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5" dello stesso art. 2 devono essere muniti di "Certificazione verde Covid-19" (c.d. "green pass"), al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizione di quarantena o isolamento fiduciario.

L'elettore, per esercitare il diritto di voto, deve far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, il certificato del funzionario medico designato dall'Azienda per la tutela della salute (ATS) che, con il consenso dell'elettore stesso, attesti la ricorrenza, quale requisito legittimante l'esercizio del voto a domicilio, di una delle seguenti condizioni rispetto all'infezione da SARS-CoV-2:

- trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARS-CoV-2;
- quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo di quarantena;
- isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-CoV-2, oppure persone positive al SARS-Cov-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici).

Al riguardo, il Ministero della Salute specifica che tali definizioni valgono solo per l'applicazione delle predette disposizioni speciali per l'espressione del voto e non sono suscettibili di applicazione analogica, né integrabili in alcun modo.

Il funzionario medico designato dall'Azienda per la tutela della salute (ATS) deve, dunque, attestare, mediante apposita certificazione, la ricorrenza di una delle predette ipotesi.

Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, così differenziati, a seconda della ricorrenza di una delle tre condizioni innanzi individuate:

- a) Elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario: i componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3;
- b) Elettori in quarantena: i componenti del seggio speciale dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica.

La predetta Circolare specifica dettagliatamente, poi, le modalità, ai fini della sicurezza sanitaria, da osservare, sia da parte degli elettori che dei componenti dei seggi speciali, durante la raccolta del voto domiciliare e presso i reparti Covid; nelle operazioni di vestizione e svestizione; nelle operazioni di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

scrutinio. A tal fine, occorre sensibilizzare tutti i soggetti interessati ad osservare scrupolosamente tutte le procedure che sono indicate nella predetta Circolare del Ministero della Salute, a cui si rinvia integralmente.

Si precisa, peraltro, che la scheda, dopo la votazione, deve essere depositata nell'apposita busta.

La raccolta del voto deve tener conto anche delle disposizioni del decreto-legge n. 117 del 2021 che sono innovative rispetto all'anno 2020, relative agli elettori che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti Covid-19.

In particolare, l'art. 2, comma 4, del predetto decreto-legge ha previsto, al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto per le elezioni comunali da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19, che possono essere istituiti, nei comuni nei quali non sono ubicate le predette strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976 presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, nelle urne dei quali (dopo la raccolta del voto) verranno riversate le schede votate ai fini dello scrutinio congiunto con le altre schede.

Nella Circolare del Ministero della Salute si evidenzia, in particolare, che: «Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse».

La medesima Circolare ha fornito, inoltre, specifiche indicazioni sulla raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA).

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di "Certificazione verde Covid-19" (c.d. "green pass").

Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.

La raccolta del voto presso le RSA è assimilabile a quella sopra descritta per la raccolta del voto domiciliare quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di RSA che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, trattandosi di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale di seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Infine, la Circolare del Ministero della Salute ha dettato le indicazioni relative alla formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento, ecc.) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l'iter delle operazioni di voto domiciliare, nei sensi previsti dallo stesso decreto-legge n. 117 del 2021 (art. 2, comma 1, lettera c)).

Al fine di assolvere alle disposizioni normative, il Ministero della Salute ha evidenziato la necessità che le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto (venerdì 8 e sabato 9 ottobre 2021), dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e, nelle sole sezioni ospedaliere, anche allo spoglio delle schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento.

In considerazione della particolare rilevanza delle prescrizioni fornite dal Ministero della Salute, si rinnova l'invito agli enti in indirizzo a svolgere ogni conseguente e necessario adempimento per assicurare che le predette indicazioni operative fornite dal competente Ministero della Salute siano conosciute ed osservate da tutti coloro che sono chiamati ad applicarle, al fine di assicurare la massima regolarità e sicurezza nelle prossime consultazioni elettorali.

Infine, per avere un quadro conoscitivo aggiornato del numero degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 117 del 2021, che hanno chiesto di poter accedere al voto domiciliare secondo le modalità indicate nella presente Circolare, si invitano i Comuni interessati ad inviare improrogabilmente entro il **6 ottobre 2021**, il numero complessivo delle istanze pervenute sino al giorno precedente, avendo cura di distinguerli sulla base delle diverse condizioni in cui i soggetti legittimati si trovano attualmente, in particolare se essi sono in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario.

A tal fine si allega un prospetto che si prega di restituire al seguente indirizzo di posta elettronica: elezioniamministrative@pec.regione.sardegna.it.

Lo stesso prospetto dovrà essere trasmesso alla Prefettura di competenza.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore del Servizio
Sergio Loddo

